

## **CIRCOLARE**

L'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine ha approvato, nel corso della riunione del 22 Dicembre 2007, la seguente Circolare, elaborata dalla Commissione per la Difesa d'ufficio e per il Patrocinio a spese dello Stato, che riassume novità normative e giurisprudenziali e suggerisce criteri applicativi.

### **Peggioramento delle condizioni reddituali rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.**

Com'è noto, il T.U.S.G. rende esplicitamente rilevanti la modifiche della condizione reddituale dell'istante solo in senso sfavorevole allo stesso: infatti la Legge [art. 79, 1° co., lett. d), T.U.S.G.] da un lato impone – sanzionando penalmente l'inottemperanza: artt. 95 e 125, 2° co., T.U.S.G. – all'istante ammesso al Patrocinio di comunicare eventuali miglioramenti della sua condizione reddituale, ed a questi fa conseguire la revoca *ex nunc* del beneficio [art. 112, 1° co., lett. b) in materia penale; art. 136, 1° co., nelle altre materie], dall'altro non prevede affatto l'ipotesi di peggioramento delle condizioni reddituali rispetto all'ultima dichiarazione dei redditi.

Fortunatamente, la giurisprudenza (Cass. 16.11.2005 n. 8103) si è avveduta dell'iniquità di una tale normativa, e dandone un'interpretazione "costituzionalmente orientata", ha statuito che possano e debbano essere considerate rilevanti ai fini dell'ammissione anche variazioni in diminuzione del reddito.

Di tale interpretazione si suggerisce di usufruire in tutti i casi in cui l'istante abbia urgenza di tutela giurisdizionale a spese dello Stato (convenuti in giudizio; posizioni giuridiche soggettive tutelabili con mezzi soggetti a termini decadenziali ecc.).

In tutti gli altri casi, resta comunque preferibile e prudente suggerire all'istante di procrastinare la presentazione dell'istanza fino a quando sarà in grado di documentare il peggioramento con la prima dichiarazione dei redditi utile.

### **Cumulo dei redditi dei conviventi *more uxorio*.**

Si è verificato un consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale il cumulo dei redditi dei familiari conviventi – ai sensi dell'art. 76, 2° comma, T.U.S.G. – va fatto anche nel caso di soggetti conviventi *more uxorio* (cfr. Cass. 5.1.2006 n. 109; Cass. 17.2.2005 n. 19349; Cass. 28.1.2004 n. 13265; Cass. 31.10.1997 n. 4264).

Nonostante l'estremo rigore di tale interpretazione, il suo consolidarsi nella giurisprudenza impone di prenderne atto, e di adeguarvi le decisioni e le informazioni sulle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

### **Certificazioni delle ritenute d'acconto sui compensi erogati dallo Stato**

E' noto che il c.d. primo Decreto Bersani (D.L. 4.7.2006 n. 223 conv. in L. 4.8.2006 n. 248) ha abolito, con l'articolo 21, commi 1° e 2°, il previgente sistema di pagamento delle spese di Giustizia, che prevedeva l'anticipazione del pagamento da parte delle Poste Italiane S.p.A. (articoli 174 e seguenti, Testo Unico Spese di Giustizia dato con D.P.R. 30.5.2002 n. 115, rimasti in vigore solo per pochi pagamenti).

Oggi quindi per la maggior parte delle spese di Giustizia (fra cui rientrano anche i compensi degli avvocati che prestano il loro patrocinio a spese dello Stato in vari settori ed a vario titolo) i pagamenti vengono effettuati secondo le ordinarie procedure della Contabilità di Stato, che prevedono un sistema decentrato in cui i Funzionari Delegati individuati dal Ministero della Giustizia presso le Corti d'Appello e presso i più grandi Circondari di Tribunale, emettono l'ordinativo di pagamento destinato alla competente sede della Banca d'Italia quale Tesoreria Provinciale.

L'ordinativo di pagamento viene emesso sulla base del mandato di pagamento, a sua volta emesso sulla base del Decreto di liquidazione, emesso dal Magistrato/Ufficio Giudiziario presso cui l'avvocato ha svolto il suo patrocinio.

E' stato segnalato che alcuni Uffici Giudiziari, a seguito della prima applicazione della riforma, hanno rilasciato quali sostituti d'imposta, all'inizio del 2007, agli avvocati destinatari di decreti di liquidazione, certificazioni fiscali in cui attestavano pagamenti (e relative ritenute) in realtà non ancora avvenuti.

Data la forte riduzione degli stanziamenti di bilancio per le Spese di Giustizia, e dati i ritardi che il nuovo sistema di pagamento sta comportando, c'è da attendersi l'accumulo di molti arretrati nel corso del 2007 e negli anni a venire.

Ne consegue che il problema si potrebbe ripresentare sempre più frequentemente, in futuro.

L'errore si spiega col fatto che alcuni Uffici Giudiziari hanno incluso nelle certificazioni le liquidazioni per le quali avevano emesso il mandato di pagamento (che prima della riforma veniva intestato alle Poste Italiane, ed oggi al Funzionario Delegato a ciò preposto) anziché tener conto del successivo ordinativo di pagamento alla Banca d'Italia, emesso dal Funzionario Delegato.

Invece, dovendo la ritenuta d'acconto essere trattenuta al momento dell'effettivo pagamento (art. 25, D.P.R. 29.9.1973 n. 600) è la data dell'ordinativo di pagamento che rileva, e non quella del mandato.

La Circolare del Ministero della Giustizia – Dip. Aff. Giustizia – Dir. Gen. Giustizia Civile – Ufficio 1° - prot. DAG 13/12/2006.0132195.0 d.d. 13.12.2006 ha confermato che il versamento delle ritenute deve essere effettuato dai Funzionari Delegati (art. 184 T.U. Spese di Giustizia) e che del pagamento dovrà essere data comunicazione anche all'Ufficio Giudiziario che ha emesso il Decreto di liquidazione, proprio per consentire a questo Ufficio la corretta certificazione di sostituto d'imposta.

La Commissione raccomanda di vigilare affinché errori del genere non abbiano più a ripetersi, onde evitare il rischio che il Fisco possa contestare agli avvocati beneficiari di pagamenti a carico dello Stato introiti certificati ma non effettivamente incassati.

Per i pagamenti non inferiori ad €1.000,00 (fino al 30.6.2008) o ad €500,00 (fino al 30.6.2009) o ad €100,00 (dal 1.7.2009), è vietato il pagamento in contanti (art. 19, D.P.R. 600/73 come modif. ex art. 35, comma 12-bis, D.L. 223/06 conv. in L. 4.8.2006 n. 248, modif. dalla L. 27.12.2006 n. 296, salve le deroghe previste dal D.M. Econ. e Finanze 3.10.2007): ne consegue che la Banca d'Italia pagherà con bonifico bancario al conto corrente bancario indicato in fattura (o altro mezzo tracciabile) i compensi a carico dello Stato, salvo che per gli importi inferiori ai limiti sopra ricordati il beneficiario non preferisca il pagamento in contanti.

In tal caso, la Commissione raccomanda i beneficiari di pagamenti in contanti di provvedere all'incasso al più presto e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di emissione dell'ordinativo di pagamento, al fine di evitare discrasie fra le risultanze delle certificazioni dei sostituti d'imposta e le dichiarazioni dei redditi dei percipienti.

### **Fatturazione con I.V.A. ad esigibilità differita nei casi di pagamenti a carico dello Stato.**

Si è appena accennato sopra ai gravissimi ritardi nei pagamenti a carico dello Stato a seguito dell'abolizione dell'anticipazione da parte delle Poste Italiane con il c.d. primo Decreto Bersani (D.L. 4.7.2006 n. 223 conv. in L. 4.8.2006 n. 248).

Mentre per le imposte dirette vale il principio di cassa, per cui l'I.R.Pe.F. si paga solo dopo l'effettivo incasso, a prescindere dalla data della fattura, non così per l'I.V.A.

Quindi, alla beffa di ritardi di mesi o anni nel pagamento rispetto alla data della fattura, si aggiunge il danno del dover pagare l'I.V.A. su importi non incassati.

Onde evitare tale iniquità, si può sfruttare la possibilità offerta dall'art. 178 Testo Unico Spese di Giustizia (D.P.R. 30.5.2002 n. 115), che prevede la facoltà di emettere la fattura con I.V.A. ad esigibilità differita.

Questo consente di pagare l'I.V.A. solo dopo l'effettivo incasso, quand'anche questo dovesse avvenire mesi, trimestri od anni dopo l'emissione della fattura.

Si suggerisce pertanto, nei casi di fatturazione di compensi a carico dallo Stato, di emettere sempre la fattura con la clausola di opzione scritta *fattura emessa con I.V.A. ad esigibilità differita a*

*norma dell'art. 178, 2° comma, T.U.S.G. dato con D.P.R. 30.5.2002 n. 115", secondo le istruzioni fornite dal Ministero delle Finanze con C.M. 24.12.1997 n. 328/E.*

**Allegati alle istanze di liquidazione dei compensi a spese dello Stato.**

Risulta che i Funzionari Delegati abbiano spesso rinviato agli Uffici Giudiziari le pratiche di liquidazione in quanto incomplete, col conseguente ulteriore aggravio nel ritardo del pagamento.

Si suggerisce agli avvocati beneficiari di pagamenti a carico dello Stato, di presentare, con l'istanza di liquidazione ovvero almeno al momento della presentazione della fattura:

- la procura speciale ovvero un documento/atto processuale da cui risulti il conferimento dell'incarico;
- il provvedimento di ammissione del cliente al patrocinio a spese dello Stato (o il verbale d'udienza da cui questa risulti);
- il decreto di liquidazione dei compensi (evidentemente producibile al momento della presentazione della fattura);
- documentazione giustificativa delle eventuali spese escluse da IVA di cui in fattura si è chiesto il rimborso.

Si tratta di documenti che dovrebbero essere stati già tutti vagliati dal Magistrato che ha emesso il decreto di liquidazione, ma evidentemente l'Amministrazione del Ministero della Giustizia intende svolgere un secondo controllo sulle liquidazioni.

Venezia, lì 22 Dicembre 2007

La Commissione